COMUNE DI TORRE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30-03-2023

Numero 7 Del 30-03-2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote per l' anno 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 19:00, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

CAVALLO GIAN PIERO	P	PAGLIERO LUIGI	P
TRUCHETTO ANNALISA	A	GROSSO DIEGO GIAN MARIO	P
BUFFO SIMONETTA	P	BARELLO CRISTINA	Α
SARTORE STEFANO	P	LA SPINA ROBERTA	A
BRUNETTO SIMONE	P	DATRINO MONICA	P
CENTANINO FRANCESCO MARIO	P		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO.

Il SINDACO CAVALLO GIAN PIERO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno

Comune di TORRE CANAVESE Città Metropolitana di Torino

Deliberazione C.C. n. del 30.3.2023

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentaria di 0,1 punti percentuali o diminuiria fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1°

gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 10 del 20.5.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 15.03.2018;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Con VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

 di confermare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Aliquota ridotta per abitazione principale di <u>Cat. A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati , terreni agricoli non esenti ed aree edificabili	9,10 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D - ad eccezione della categoria D/10	9,10 per mille – di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- 2) la conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, della detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali, di cui alle Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, che, comunque, sono assoggettate ad IMU, anche se, appunto, trattasi di abitazione principale;
- 3) di dare atto che sono assoggettati all'imposta <u>i terreni agricoli</u> ricadenti nei fogli catastali del Comune di Torre Canavese dal n. 17 al n. 24, compresi;
- di dare atto che il suddetto provvedimento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
- 5) copia della presente deliberazione, , ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli , resi per alzata di mano

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.to CAVALLO GIAN PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARTA VILMA

VISTO: Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GAGLIETTO SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 \boxtimes è stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale di questo Comune nel sito web istituzionale – <u>www.torrecanavese.piemonte.it</u> – accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69), il giorno \biguplus \biguplus per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MARTA VILMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMIN	ISTRATIVO
Torre Canavese, lì 札山 2013	IL SEGRETARIO COMUNALE DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
che la presente deliberazione:	
 ☑ è divenuta esecutiva il giorno : ☑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 	comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);
ha acquistato efficacia il giorno, confermato l'atto con deliberazione n, 42, comma 4, T.U.E.L: n. 267/2000 e s.m.i);	, avendo il Consiglio Comunale in data (art.
் è stata affissa all'Albo Pretorio comunale,come pres s.m.i, per quindici giorni consecutivi dal al	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMIN	ISTRATIVO
Torre Canavese, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO